



COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 26-01-2022

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: ART. 67 COMMA 2 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E RISORSE UMANE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** riguardante il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell’Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione a tali soggetti prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l’art. 40 comma 3-*quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamato l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, anche per l’anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della verifica dei limiti per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2022;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 1. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 2. maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 3. assegno ad personam, di cui all’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Determinazione DETERMINAZIONI n.11 del 26-01-2022 COMUNE DI ROVERE' VERONESE

4. fondo del lavoro straordinario;

Richiamato l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n. 179877 dell'01 settembre 2020, è superiore a quello presente alla data del 31/12/2018;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, è stato adeguato in aumento durante il 2021 e rideterminato nell'importo di Euro 74.222,34;

Dato quindi atto che il fondo risorse decentrate anno 2022 potrà essere integrato, nel rispetto dei documenti di programmazione, esclusivamente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al sopra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che le risorse di cui all'art. 32, co. 7, del Ccnl del 22/01/2004, confluiscono, con il nuovo CCNL 2016/2018, nell'importo unico consolidato, di cui all'art. 67, comma 1, e **saranno spendibili, a decorrere dall'anno 2018, senza alcun vincolo di destinazione**;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2021 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che alla data odierna non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate di parte stabile relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo, comprensivo pari ad € 39.907,39 (di cui risorse non soggette al limite per € 1.297,75) come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2022”, ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2022 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative alle progressioni economiche orizzontali storicizzate e l'indennità di comparto di natura fondamentale o fissa e continuativa;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Preso atto del Decreto Sindacale n. 7 del 15/12/2021, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono state attribuite al Dott. Michelangelo Ferri, le funzioni di posizione organizzativa con l'incarico di Responsabile dell'Area Contabile e Risorse Umane, il quale legittimato ad emanare l'atto, in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti normative:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed in particolare non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento al Codice di comportamento e alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione;
- si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto

Determinazione DETERMINAZIONI n.11 del 26-01-2022 COMUNE DI ROVERE' VERONESE

previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo, comprensivo pari ad € 39.907,39 (di cui risorse non soggette al limite per € 1.297,75) come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2022", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative alle progressioni economiche orizzontali storicizzate e l'indennità di comparto di natura fondamentale o fissa e continuativa;
- 6) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022, entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile dell'Area Contabile e Risorse Umane.

Roverè Veronese, 26/01/2022

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to FERRI MICHELANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-03-2022 al 02-04-2022

Lì 18-03-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to GUGLIELMINI ELISABETTA
SABRINA